

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3164}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(ANDREOTTI)

Assegnazione alle Comunità europee di entrate supplementari
al bilancio generale per l'anno 1985, sotto forma di contributi
non rimborsabili

Presentato il 27 settembre 1985

ONOREVOLI DEPUTATI! — Le entrate del bilancio generale delle Comunità europee si sono dimostrate insufficienti a coprire le necessità finanziarie indispensabili dell'esercizio 1985, per assicurare il buon funzionamento e la adeguata attuazione delle politiche ed azioni comuni.

Questa difficoltà si era verificata anche per il 1984 e gli Stati membri vi avevano fatto fronte mediante il versamento di ECU 1.003.418.618, sotto forma di anticipi rimborsabili. Ciò ha comportato,

per l'Italia, una quota equivalente a lire 216 miliardi, che ha dato luogo all'emanazione della legge 26 marzo 1985, n. 116.

Per il 1985 — in attesa dell'entrata in vigore della decisione del Consiglio (CEE) del 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità, che consente, tra l'altro, di aumentare il tasso delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto fino ad un massimo dell'1,4 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1986 — si è reso necessario provve-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dere ad un finanziamento *ad hoc* sotto la forma di anticipi « non rimborsabili ».

A tal fine, i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio (CEE), nella sessione del 23 aprile 1985, hanno individuato in ECU 1.982.359.444 la ulteriore somma da finanziare.

La quota a carico dell'Italia ammonta a 292.131.555 ECU, che in base al tasso di conversione unità di conto europee/lire (valutato 1 ECU = 1.475 lire) è pari a circa 431 miliardi di lire.

Tale importo è suscettibile di variazioni, in connessione con le modifiche che potrà subire il predetto tasso al momento del versamento effettivo.

L'ammontare di che trattasi sarà versato su chiamata, in relazione alle effettive esigenze di cassa della Commissione delle Comunità europee.

Per provvedere all'impegno assunto è stato predisposto l'unito disegno di legge, inteso ad autorizzare l'indicata spesa di lire 431 miliardi quale onere a carico dell'Italia nell'anno 1985.

Alla relativa copertura viene fatto fronte, quanto a lire 400 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro del medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Modifica regolamento risorse proprie comunitarie », e, quanto a lire 31 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1985.

Si riporta, infine, l'allegato schema di ripartizione dell'onere tra i vari paesi della Comunità.

LETTERA TRASMESSA
SOLTANTO AI RAPPRESENTANTI PERMANENTI

Bruxelles, maggio 1985

S. E. l'Ambasciatore
PIETRO CALAMIA

*Presidente del Comitato
dei Rappresentanti Permanenti
presso le Comunità europee*

Rue de la Loi, 74
1040 - BRUXELLES

Signor Rappresentante Permanente,

mi prego di trasmetterle, in allegato, il testo dell'impegno assunto dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio nella sessione del 23 e 24 aprile 1985, in merito al finanziamento del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1985.

L'importo relativo a questo accordo tiene conto delle necessarie modifiche tecniche ed è ripartito in base al criterio IVA del progetto di bilancio 1985.

Questo impegno sarà inserito nel progetto di processo verbale della summenzionata sessione del Consiglio, il progetto sarà distribuito quanto prima.

Voglia credere, Signor Rappresentante Permanente, ai sensi della mia alta considerazione.

ERSBØLL

Segretario Generale

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ACCORDO INTERGOVERNATIVO

1. I rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, si impegnano a versare alla Comunità il seguente importo per finanziare il bilancio 1985: 1.982.359.444 ECU.

2. Tale importo è ripartito tra gli Stati membri nel modo seguente:

	ECU
	—
Belgio	64.747.174
Danimarca	40.002.214
Germania	570.544.402
Grecia	30.764.236
Francia	442.332.177
Irlanda	17.385.578
Italia	292.131.555
Lussemburgo	5.128.489
Paesi Bassi	96.223.275
Gran Bretagna	423.100.343
	1.982.359.444

3. Gli importi versati da ciascuno Stato membro costituiscono anticipi non rimborsabili.

4. I rappresentanti dei governi degli Stati membri prendono atto del fatto che, in taluni Stati membri, il versamento di questi importi, in esecuzione dell'impegno assunto, richiede l'espletamento di talune procedure interne (1).

(1) Germania, Danimarca, Lussemburgo, Italia e Gran Bretagna dichiarano che « le procedure interne » comportano l'approvazione parlamentare.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È autorizzato il versamento nell'importo massimo del controvalore in lire di 292.131.555 unità di conto europee (ECU), quale onere posto a carico dell'Italia in attuazione dell'impegno preso dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio nella sessione del 23 aprile 1985, di versare alla Comunità, entro l'anno 1985, sotto forma di anticipi non rimborsabili, la somma sopra indicata per finanziare il bilancio generale per l'anno finanziario 1985.

ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1985, valutato in lire 431 miliardi, si provvede, quanto a lire 400 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando l'accantonamento « modifica regolamento risorse proprie comunitarie » e, quanto a lire 31 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

All'eventuale maggiore onere derivante da variazioni nel tasso di conversione lira-ECU si provvede, in considerazione della natura dell'onere stesso, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.